



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 152 del 21 OTT. 2011

**OGGETTO: Causa " Garufi Concetta e Curcuruto Giovanni eredi legittimi di Curcuruto Ernesto c/ Provincia Regionale di Messina".CGA di Palermo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

L'anno ~~due~~ ventuno ~~indici~~ il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

### PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	<b>RICEVUTO</b>	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	<b>TERRANOVA</b>	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	<b>BISIGNANO</b>	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	<b>FICHERA</b>	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	<b>CATALFAMO</b>	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	<b>TORRE</b>	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	<b>MONEA</b>	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	<b>SCHEMBRI</b>	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	<b>DI BARTOLO</b>	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	<b>CUSUMANO</b>	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	<b>PERRONE</b>	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	<b>MARTELLI</b>	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	<b>D'AGOSTINO</b>	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	<b>VENTIMIGLIA</b>	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Ad unanimità di voti**

### DELIBERA

**Approvare** la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



## PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente \_\_\_\_\_

**Oggetto: Causa “ Garufi Concetta e Curcuruto Giovanni eredi legittimi di Curcuruto Ernesto c/ Provincia Regionale di Messina”.CGA di Palermo. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

### PROPOSTA

**PREMESSO** che, con atto notificato a questa Provincia Regionale di Messina presso il domicilio del Legale difensore dell’Ente nel giudizio di primo grado, i Sigg. Garufi Concetta e Curcuruto Giovanni, ambedue quali eredi legittimi di Curcuruto Ernesto, hanno proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, contro questa Provincia, al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza n. 1952/09 resa dal T A R Sicilia sezione staccata di Catania in data 18-24/11/2009;

**CONSIDERATO** che è necessario per questo Ente costituirsi anche in questo grado del giudizio per resistere alle domande di controparte;

**CHE** pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DATO ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest’ultima se dovuta, da imputare al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011

**VISTO** il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

**VISTO** il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE  
DELIBERI di**

**:PRENDERE ATTO** di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


**AUTORIZZARE** il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Garufi Concetta e Curcuruto Giovanni quali eredi di Curcuruto Ernesto innanzi al CGA di Palermo, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

**DARE ATTO** che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

**IMPUTARE** la somma complessiva di € 2.200,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

**DARE MANDATO** al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa


  
\_\_\_\_\_

Addi, 12 10 2011

IL DIRIGENTE

  
\_\_\_\_\_

Il Presidente o l'Assessore

  
\_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12-10-2011

IL DIRIGENTE

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

**FAVOREVOLE**

Addi 21-10-2011

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 18/10/11

**2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI**

Impegno n. 975 Atto \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Importo € 770000

Disponibilità Cap. 7760 Bil. 2011

data 18/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE  
del 2° Dip.  
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO*

**L'ASSESSORE ANZIANO**

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

f.to \_\_\_\_\_

Messina li, \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

**30 OTT. 2011**

che la presente deliberazione h pubblicata all'Albo di questa Provincia il \_\_\_\_\_ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 OTT. 2011**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Anna Maria TRIPODO*

# STUDIO LEGALE BARTOLO

Via Risorgimento, 204 - 98123 Messina - Corso Cavour, 95 - 98122 Messina

tel. +39 090717566 - fax +39 090670176 - cell. +39 347 5414118

avv.adalgisabartolo@studiolocastro.it - avv.adalgisabartolo@pec.studiolocastro.it

28.7.2011

Spett.le

Provincia Regionale di Messina

Ufficio Legale

MESSINA

PROVINCIA - EREDI CURCURUTO Ernesto (CGA appello  
avverso sentenza Tar n. 1952/09)

In relazione alla pratica emarginata Vi informo che gli eredi di Curcuruto Ernesto hanno proposto ricorso in appello avverso la sentenza resa dal Tar Catania n. 1952/09.

L'udienza di merito non è ancora stata fissata. E' opportuno costituirsi in sede di appello anche se ritengo che il ricorso non avrà miglior sorte del primo grado.

E' necessario il rilascio di nuova procura.

Cordiali saluti

Avv. Adalgisa Bartolo

*108/1. U. Legale*

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 2 AGO 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
12/08/2011  
Protocollo n°0028307/11

*H.O.*

*3016/U.C.  
19 AGO. 2011*

STUDIO LEGALE  
AVV. FABRIZIO MOBILIA  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via P. Romeo n° 4 - Telefax 090715539  
98123 - MESSINA

3  
5-1-11

COPIA

PROVINCIA MESSINA di  
AVV. A. BARTOLO  
SEGRETARIA TAR CATAN

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA IN SEDE  
GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

nell'interesse del Sigg.ri **GARUFI CONCETTA** ved. **Curcuruto**, nata a Furci Siculo (Messina) il  
22/7/1933 (cod. fisc.: GRF CCT 33L62 D824Z) ed ivi residente in Viale Dei Cipressi snc., e  
**CURCURUTO GIOVANNI**, nato a Messina il 17/4/1975 (cod. Fisc. CRC GNN 75D17 F158M) e  
residente in Furci Siculo (Messina), Via C. Battisti n° 142 [ambedue quali eredi legittimi di **Curcuruto**  
**Ernesto** (ed in tale veste già costituiti nel giudizio di primo grado iscritto al n° 3590/99 R.G. del  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania), nato a Mongiuffi  
Mella (Messina) il 24/3/1930 e deceduto in Furci Siculo (Messina) il 14/9/2002], rappresentati e difesi,  
per mandato speciale apposto a margine del presente atto, dall'Avv. Fabrizio Mobilia del Foro di  
Messina, ed elettivamente domiciliati in Palermo, Via Cataldo Parisio n° 39 (Studio Legale Avv.  
Giovanna Napoli), presso il recapito professionale dello stesso,

Nomino e costituisco  
mio procuratore e  
difensore per ogni  
stato e grado del  
presente giudizio,  
compreso il processo  
esecutivo ed eventuali  
opposizioni, l'Avvocato  
Fabrizio Mobilia, al  
quale conferisco ogni  
facoltà di legge,  
comprese quelle di  
transigere e di  
nominare sostituti.  
Eleggo domicilio  
presso lo studio del  
medesimo, sito in  
Messina, Via P. Romeo  
n° 4.

CONTRO

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA**, in persona del Presidente e legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per il giudizio di primo grado dall'Avv. Adalgisa  
Bartolo ed elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n° 38, presso la Segreteria del Tribunale  
Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di Catania,

per la parziale riforma

della sentenza n° 1952/09, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione  
Staccata di Catania (II Sez. Int.) in data 18-24/11/2009 a definizione del procedimento iscritto al  
n° 3590/99 Reg. Ric. - non notificata -.

FATTO

Con ricorso notificato in data 20/8/1999 (e depositato il 14/9 successivo), Ernesto Curcuruto

*[Handwritten signatures and notes]*  
Prof. C. C. C.  
V. C. C.  
V. C. C.

conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione Staccata di Catania l'Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionatogli con il ritardato pagamento delle differenze retributive versate a suo favore nel settembre dell'anno 1994 a seguito del riconoscimento del livello economico differenziato di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 3/8/1990 n° 333.

A fondamento della domanda proposta il ricorrente esponeva: - di essere stato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta fino al 30/6/1994, data quest'ultima in cui era stato collocato in quiescenza con la qualifica di Istruttore dirigente segretario economo (corrispondente alla VII qualifica funzionale, secondo la classificazione di cui all'allegato A del D.P.R. 347/83); - che con deliberazione della Giunta Provinciale n° 1018 del 2/6/1994, l'Amministrazione Provinciale di Messina gli aveva attribuito (unitamente a tutti gli altri dipendenti aventi diritto) il livello economico differenziato di professionalità di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 3/8/1990 n° 333, provvedendo, nel mese di settembre dello stesso anno 1994, alla corresponsione in suo favore delle relative differenze stipendiali concernenti il periodo pregresso (il beneficio veniva infatti riconosciuto, in applicazione dell'espresso dettato normativo, con decorrenza dall'1/1/1992); - che, in relazione all'obiettivo elemento del ritardato pagamento delle differenze retributive appena cennate rispetto alla data di maturazione del diritto, non gli venivano riconosciuti né la rivalutazione monetaria secondo indici istat né i relativi interessi legali [oneri accessori invece entrambi dovuti ai sensi dell'art. 429 c.p.c., notoriamente applicabile ai crediti retributivi dei pubblici dipendenti, indipendentemente da ogni indagine circa la sussistenza o meno di un comportamento colposo in capo alla P.A. debitrice per il ritardo dell'adempimento, ma esclusivamente legato al fatto obiettivo di quest'ultimo (richiamandosi a tal riguardo la sentenza di questo Ecc.mo Consiglio n° 285/97)].

Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'accoglimento delle conclusioni specificate nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore

Anticipatorio) costituitasi in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Messina con controricorso depositato in data 31/3/2000 - con il quale, preliminarmente eccetto il difetto di giurisdizione del Tribunale Amministrativo adito (in quanto la controversia sarebbe asseritamente rientrata in quella della Corte dei Conti) nonché la prescrizione del diritto giudizialmente azionato, si rilevava la tempestività del pagamento da parte della convenuta Amministrazione delle spettanze arretrate, poste in riscossione al momento della conclusione dell'iter amministrativo necessario per il riconoscimento del beneficio da cui era scaturito il diritto alla percezione delle differenze stipendiali in argomento -, e riassunto il giudizio dagli odierni appellanti (quali aventi causa dell'originario avente diritto, deceduto nelle more del giudizio di primo grado in data 14/9/2002) con comparsa per la prosecuzione depositata in data 18/2/2009, la causa veniva decisa dal T.A.R. adito con la sentenza indicata in epigrafe, che, relette le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, così statuiva nel merito dei singoli punti controversi: a) accertava e dichiarava il diritto del ricorrente alla corresponsione cumulativa (trattandosi di crediti maturati prima del 31/12/1994), sulla somma percepita per effetto del riconoscimento del livello economico differenziato di professionalità ex art. 35 D.P.R. 333/90, degli interessi e della rivalutazione a far data dal 10/7/1994 (primo giorno successivo all'esecutività della delibera della Giunta Provinciale n° 1018 del 2/6/1994) fino al giorno del pagamento (settembre 1994), con conseguente condanna dell'Amministrazione Provinciale di Messina al pagamento della somma dovuta al detto titolo; b) rigettava la medesima domanda quanto al periodo anteriore (ricompreso tra l'1/10/1990 e il 9/7/1994), ritenendo che il diritto dei dipendenti pubblici a percepire il livello economico differenziato di professionalità non maturava *ex lege* (ossia per effetto della previsione contrattuale recepita nel D.P.R. 333/90), ma solo all'esito dell'apposita selezione svolta dall'amministrazione interessata; c) poneva le spese del giudizio a carico della parte ricorrente nella misura di tre quarti e le dichiarava compensate per il restante quarto, statuendo sul punto che "...Tenuto conto che il ricorrente è risultato soccombente nella parte più rilevante della domanda, ...viene disposta la compensazione per un quarto delle spese e degli onorari di giudizio,

mentre la restante parte viene posta a carico del ricorrente nella misura di € 750,00 (settecentocinquanta/00 centesimi)..." (cfr. pagg. 7-8 sentenza impugnata).

Avverso tale pronuncia, ed al fine di ottenerne la parziale riforma nel senso appresso indicato, Concetta Garufi ved. Curcuruto e Curcuruto Giovanni (quali eredi di Curcuruto Ernesto) intendono interporre gravame di fronte a codesto On.le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilliana in ordine alle argomentazioni appresso illustrate in

## DIRITTO

### UNICO MOTIVO

Premesso che nel giudizio amministrativo la decisione del Tribunale territoriale sulle spese e sugli onorari del giudizio può essere oggetto di riesame in appello, tra l'altro, nelle ipotesi in cui la relativa condanna sia stata posta a carico di una parte non soccombente o sia palesemente irrazionale (cfr. in termini Cons. Stato Sez. V 8/4/1999 n° 385; conf. ex multis Cons. Stato Sez. IV 16/3/2010 n° 1540, Cons. Stato Sez. VI 25/9/2009 n° 5776 e Cons. Giust. Amm. Sicilia 21/11/1997 n° 514), si rileva al riguardo che la sentenza impugnata appare fondatamente censurabile nella parte in cui ha ingiustamente ritenuto di dover addossare alla parte ricorrente i tre quarti delle spese del giudizio (con compensazione tra le parti della residua quota), pur in assenza delle condizioni eventualmente legittimanti una statuizione di tal sorta, e pertanto operando in violazione sia delle regole disciplinanti il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., che del 2° comma dell'art. 92 stesso codice; sul punto si osserva che, come è ben noto, il suddetto principio trova fondamento nel precetto per cui la necessità di ricorrere al giudice non può tornare a danno di chi ha dovuto agire giudizialmente per non subire l'altrui condotta antigliuridica. Conseguentemente la parte soccombente va gravata, oltre che delle proprie spese, anche di quelle anticipate e sostenute dall'avversario risultato vincitore, che altrimenti si vedrebbe riconosciuto in giudizio un diritto non integro, ma ridotto in misura corrispondente alla diminuzione patrimoniale derivata dalle spese sostenute; il principio di soccombenza è diventato pertanto un decisivo fattore indiziario che consente di risalire per induzione

all'elemento causativo del giudizio e, quindi, in definitiva, indice rivelatore del principio di causalità, in base al quale la parte soccombente deve essere individuata in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa poi riconosciuta fondata, ha dato causa alla controversia (ovverosia la parte che avrebbe potuto evitare la lite e con il suo comportamento l'ha resa necessaria). Nel caso di specie, come chiaramente si evince dall'esposizione dei fatti sopra illustrati, in considerazione dell'esito unitario della controversia - caratterizzata dal fatto che la stessa nel suo complesso è stata determinata dal comportamento negligente dell'Amministrazione convenuta, che ha costretto l'originario ricorrente ad attese le vie legali, vedendosi comunque riconoscere come fondata, all'esito del giudizio di primo grado la pretesa avanzata, sebbene in misura ridotta -, non può che concludersi per l'esclusione della qualità di parte soccombente in capo agli eredi del Curcuruto, i quali, lo si ribadisce, hanno subito solo una riduzione della somma originariamente e globalmente richiesta dal proprio dante causa (ottenendo comunque la condanna dell'Amministrazione al pagamento in proprio favore degli interessi e della rivalutazione monetaria dal 10 luglio 1994 al settembre 1994 sulle somme corrisposte al de cuius a titolo di trattamento economico differenziato). Pertanto, posto che "...Non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito può tener conto per l'eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese..." (Cass. Civ. Sez. III 30/4/1979 n° 1511), ne consegue che, ove si fosse fatta corretta applicazione del principio di soccombenza, gli appellanti non avrebbero potuto essere legittimamente condannati, neppure per una minima quota (e viap più, addirittura, per la quota maggioritaria), al pagamento delle spese processuali che costituivano all'esito della disposta compensazione di un quarto di esse, in quanto parte parzialmente fondata (anche con riguardo, e non appare superfluo sottolinearlo, alle eccezioni eliminari di fatto di giurisdizione del giudice amministrativo e di prescrizione del diritto, ambedue giustamente reiette dal Tribunale territoriale). A tal riguardo occorre

mettere nel debito rilievo che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, "Qualora la parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire, e la parte convenuta abbia adottato posizioni difensive concilianti o di parziale contestazione degli avversari assunti, possono ravvisarsi - secondo il discrezionale apprezzamento ad opera del giudice, del loro vario atteggiarsi - i giusti motivi atti a legittimare la compensazione, pro quota o per intero, delle spese tra le parti e non anche un'ipotesi di soccombenza reciproca..." (Cass. Civ. Sez. III 21/3/1994 n° 2653; conf. Cass. Civ. Sez. III 9/3/2004 n° 4755 e Cass. Civ. Sez. Lav. 6/3/1996 n° 1743 ["...Il principio per cui le spese di giudizio non possono essere poste a carico della parte anche solo parzialmente vittoriosa soffre deroga soltanto con riferimento alle spese che la stessa parte abbia causato all'altra per trasgressione del dovere di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c..."] (ipotesi quest'ultima certamente non configurabile nella fattispecie in esame, in quanto mai nemmeno paventata né dalla controparte né dal giudice, oltre che documentalmente smentita dal parziale accoglimento delle domande attrici, la cui mancanza di temerarietà si desume anche dall'acquiescenza prestata dagli odierni appellanti con riguardo alla parte della domanda respinta in primo grado)).

Logico corollario delle superiori premesse di fatto e delle conseguenze in diritto da riconnettersi ad esse secondo la retta applicazione della legge, è che, configurandosi nel caso di specie l'ipotesi in cui la domanda attorea è stata in parte accolta (l'istanza risarcitoria avanzata dal Sig. Curcuruto veniva infatti, lo si ribadisce ancora una volta, riconosciuta fondata seppur in misura ridotta rispetto a quanto originariamente e globalmente richiesto) ed in (sia pur minima) parte lo sono state anche le eccezioni del convenuto, avrebbe al più potuto disporsi - pur in assenza, come sottolineato, di soccombenza, neanche reciproca, della parte ricorrente - la compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., pro quota (con carico del residuo alla Provincia odierna appellata) o

per intero (come conclusivamente si chiede, a dimostrazione ulteriore della massima prudenza e lealtà della posizione processuale della scrivente difesa).

Appare, pertanto, evidente che il capo della sentenza *de qua* è stato pronunciato in palese violazione tanto della disposizione di cui all'art. 91 c.p.c. (stante la qualità di parte parzialmente vittoriosa in capo agli eredi Curcuruto), quanto dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., che consente di compensare in tutto o in parte le spese giudiziali (solo) in presenza, nella specie insussistente, di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi, ma non certo di condannare alla rifusione delle spese la parte attrice non soccombente (in quanto parzialmente vittoriosa) in favore di quella convenuta non vittoriosa (in quanto parzialmente soccombente).

\*\*\*\*\*

Premesse le superiori considerazioni, con riserva di colmare eventuali lacune del presente scritto e di formulare nei modi e termini di legge le più ampie deduzioni in relazione ad eventuali contestazioni avversarie, si chiede che a codesto On.le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso in appello,

PIACCIA

- 1) Ammettere nel rito il presente ricorso in appello, e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania n° 1952/09 del 18 e 24/11/2009 ed in accoglimento dell'unico motivo di gravame spiegato avverso la medesima decisione, compensare integralmente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., le spese processuali del primo grado del giudizio.
- 2) Condannare l'Amministrazione appellata alla rifusione delle spese, competenze ed onorari di difesa del presente giudizio d'appello, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario (che al fine dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi), ovvero disporne, anche con riguardo ad esse, l'integrale compensazione tra le parti.


In uno all'originale del presente ricorso in appello, corredato della relata di notifica alla P.A. appellata,

ed alla copia autentica della sentenza impugnata, si produrranno nel predisponendo fascicolo di parte  
I precedenti giurisprudenziali menzionati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ne è esente in quanto si verte  
in materia di pubblico impiego.

Salvis Iuribus.

Messina/Palermo, li 4/1/2011



**RELAZIONE DI NOTIFICA - CRONOLOGICO N° 1012**

Io sottoscritto Avv. Fabrizio Mobilla, quale procuratore dei Sigg.ri Garuffi Concetta ved. Curcuruto e  
Curcuruto Giovanni, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina, ai sensi  
della Legge 21/1/1994 n° 53, con delibera n° 127 del 12/12/2007, ho notificato e dato copia  
dell'antescritto ricorso in appello, perchè di esso ne abbia legale scienza e conoscenza, alla  
**PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per il  
giudizio di primo grado dall'Avv. Adalgisa Bartolo, elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano  
n° 38, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione Staccata di  
Catania, e ciò ho eseguito rimettendole copia conforme all'originale a mezzo piego raccomandato con  
avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Messina il giorno indicato nel timbro postale che  
segue.

Avv. Fabrizio Mobilla

